



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 14.04.2018 perveniva a questo organo di Giustizia, da parte del tesserato Fibis PANIGHELLI Maurizio, reclamo avverso dei fatti accaduti durante la manifestazione sportiva "Campionato Provinciale Serie C di Rimini" tenutasi presso il CSB Bar Cacciatori di Santa Giustina di Rimini il giorno 06.04.2018 in occasione della partita disputata tra il Santa Margherita 2 contro ACLI Rivazzurra;
- il predetto reclamo si basava su i seguenti fatti: "*[omissis] una volta letta la formazione della squadra avversaria, facevo notare al capitano della suddetta sig. Rosa Luciano, che il sig. Bertozzi Vladimiro, inserito nell'elenco giocatori del Rivazzurra, non avrebbe potuto disputare la partita in quanto tesserato con altro CSB (Podgora) e quindi in netto contrasto con il regolamento sui trasferimenti. Nonostante il mio avvertimento il Sig. Bertozzi Vladimiro disputava ugualmente la partita [omissis] per questi motivi chiedo la*

revisione e la rettifica del risultato a nostro favore [omissis]”;

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *“Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale “;*
- l'art. 89 nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che: *“L’istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro sette giorni dal compimento dell’evento, essa contiene l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L’istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l’istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare”;*
- l'art. 77.4 nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che: *“Il versamento di cui al comma precedente, a pena di inammissibilità della domanda, deve essere effettuato non oltre l’invio o il deposito dell’istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico”;*



Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Il reclamo è pervenuto a questo Organo di Giustizia fuori termine e senza il pagamento del contributo previsto dai regolamenti FIBIS.

P.Q.M.

Visto il Regolamento di Giustizia Federale;
il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:


- respinge le richieste avanzate dal Fibis PANIGHELLI Maurizio nel reclamo del 14.04.2018 e dichiara di non doversi procedere.

Invita, pertanto, la F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni di rito.

Così deciso in Alba il 23 aprile 2018

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written in a cursive style.